

COMUNE DI PINASCA – PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.05.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.06.2012

INDICE

Articolo 1:	Oggetto del regolamento
Articolo 2:	Applicazione dell'aliquota
Articolo 3:	Determinazione dell'aliquota
Articolo 4:	Disciplina della riscossione
Articolo 5:	Funzionario responsabile
Articolo 6	Pubblicità del regolamento e degli atti
Articolo 7:	Rinvio dinamico
Articolo 8:	Tutela dei dati personali
Articolo 9:	Rinvio ed altre disposizioni
Articolo 10:	Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 – Applicazione dell'aliquota

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al netto degli oneri detraibili e dei crediti (comma 4 D. Lgs. 360/1998), determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e ss. mm. ii.
2. Viene stabilita una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00 (diecimila/00).
3. L'addizionale è dovuta per i redditi superiori alla soglia indicata al punto 2.

Art. 3 - Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, si stabilisce che l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF viene determinata, anno per anno con apposita deliberazione del C.C. o altro atto previsto dalla normativa vigente, in misura da definirsi entro i limiti di legge.

Art. 4 – Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 5 – Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa previsti dalla legge (art. 1 commi dal 158 al 175 e dal 179 al 182 della legge finanziaria 2007) e/o dai Regolamenti interni dell'Ente (Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, dei tributi e delle entrate o di contabilità).

Art. 6 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 7 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 9 – Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007.